

VERBALE DI ACCORDO

In materia di tassazione agevolata al 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività

Addì 26 aprile 2011 si sono incontrati in Roma:

Stroili Oro Spa con sede legale ed amministrativa in Amaro (UD) Viale Valli di Carnia, 5 cod. fisc. 01942870302, rappresentata dal Direttore del Personale Sig. Sergio Cressati, assistito dal Responsabile Human Resources Sig. Mauro Pecini,

e le Segreterie Nazionali

Filcams CGIL, rappresentata dalla Sig.ra Daria Banchieri;

Fisascat CISL, rappresentata dalla Sig. Dario Campeotto;

Uiltucs UIL, rappresentata dalla Sig.ra Ivana Veronese.

Che con riferimento a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, ed in particolare dall'art. 5 d.l. 185/2008, dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1 del d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 47 della l. 220/2010, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011,

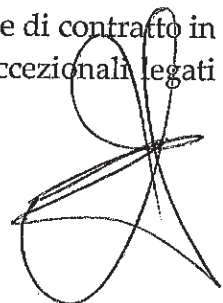
LE PARTI CONCORDANO CHE



al fine di migliorare la competitività del sistema aziendale, tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla Contrattazione Aziendale, così come espressamente disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

In via esplicativa, ma non esclusiva, si fa riferimento ai seguenti istituti economici:

- lavoro straordinario che, ferme restando le disposizioni di legge e di contratto in materia, deve essere autorizzato dall'Azienda ed utilizzato per motivi eccezionali legati



ad incrementi di produttività, efficienza organizzativa e comunque per il miglioramento della competitività aziendale;

- nel caso di lavoro a tempo parziale, al lavoro supplementare reso nei limiti dell'orario a tempo pieno;
- compensi per clausole elastiche e flessibili;
- lavoro a turni e ogni altra forma di flessibilità di regime di orario finalizzata al miglioramento dell'efficienza organizzativa;
- maggiorazione per lavoro domenicale o festivo;
- lavoro notturno;
- premi variabili di rendimento e di produttività, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione e l'efficienza organizzativa;
- Rol residui o permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla contrattazione collettiva;

SULLA BASE DI QUANTO SOPRA CONCORDATO

Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo hanno voluto formalizzare intese già raggiunte circa l'adozione, a decorrere dal 1 gennaio 2011, di un modello di organizzazione del lavoro diretto al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività aziendale.

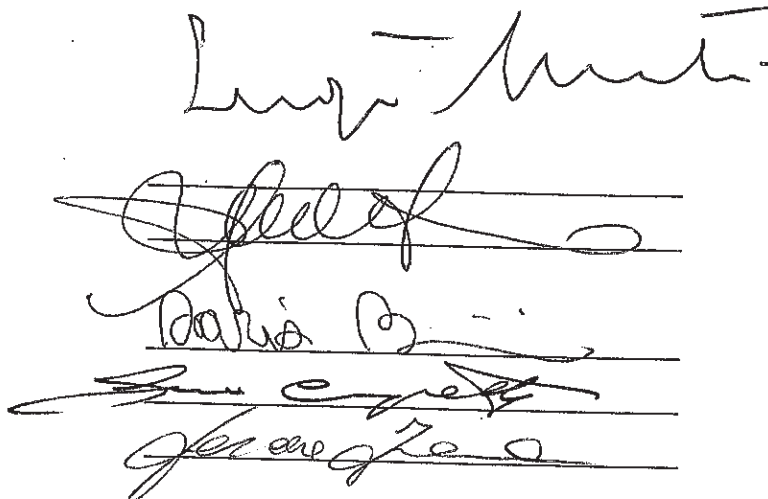
Con riferimento agli strumenti concretamente applicati, l'Azienda, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, applicherà, con efficacia dal 1 gennaio 2011, il regime di imposta sostitutiva del 10% a tutto il personale dipendente e con contratto di somministrazione, in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.

p. Stroili Oro S.p.a.

p. Filcams CGIL

p. Fisascat CISL

P. UilTucs UIL



The block contains four handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are in dark ink and appear to be cursive or semi-cursive. The first signature is at the top, followed by three more signatures below it, each on its own line.